

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 235/RE DEL 31 MARZO 2022

Pratica n. 1470/RE del 31/03/2022

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulle quote n. 1070 e 1070B site in Comune di Canino, assegnate alla sig.ra Teresa Olimpieri ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE Eurosia Bonci	RESPONSABILE P.O. Dott.ssa Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA A. I. Dott. Agr. Fabio Genchi
F.to Eurosia Bonci		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Daniela Moscatelli		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE Dott.ssa Sandra Cossa			DIRIGENTE DI AREA A. I. Dott. Agr. Fabio Genchi	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 235/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 31/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulle quote n. 1070 e 1070B site in Comune di Canino, assegnate alla sig.ra Teresa Olimpieri ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A. I.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 - Bilancio 2022/2024";

- VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui parenti";
- VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;
- CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;
- CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;
- ATTESO che, con atto a rogito dr. Alessandro Tappella, notaio in Canino, del 9 ottobre 1952, rep. n. 3841, registrato a Valentano il 23 ottobre 1952, al n. 165, Vol. XVII e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 8 novembre 1952, al n. 5935 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, alla sig.ra Teresa Olimpieri, nata a Cellere l'8 dicembre 1893, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 1070, sito in Comune di Canino, località Cavalupo, della superficie di ha 05.05.00, distinto in catasto alla Sez. VI con i mappali nn. 26/4 parte - 28/2 parte, confinante con le quote 1064, 1065, 1069, 1071 e accesso. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° agosto 1952;
- ATTESO che, con atto a rogito dr. Alessandro Tappella, notaio in Canino, del 24 settembre 1954, rep. n. 5024, registrato a Valentano il 13 ottobre 1954, al n. 345, Vol. XIX e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 23

ottobre 1954, al n. 4846 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, alla sig.ra Teresa Olimpieri, sopra generalizzata, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 1070B, sito in Comune di Canino, località Monterozzi, della superficie di ha 00.89.60, distinto in catasto alla Sez. VII con i mappali nn. 30/g/10 - 2/1/a/3, confinante con le quote 1072B, 1028B e accesso da due lati. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 28 settembre 1954;

VISTA la deliberazione Ente Maremma - Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio n. 509/0322, dell'8 luglio 1976, registrata a Viterbo il 23 luglio 1976, al n. 11603 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 28 luglio 1976, al n. 5138 del Registro Formalità, con la quale, a seguito del decesso della sig.ra Teresa Olimpieri, avvenuto in data 24 ottobre 1974, è stato autorizzato il subentro della sig.ra Domenica Luciani, nata a Cellere il 4 novembre 1921, la quale, fermi restando gli obblighi assunti dal suo dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, ha accettato di succedere nei rapporti di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio dei fondi, costituenti le quote n. 1070 e n. 1070B, siti nel Comune di Canino, distinti in catasto dello stesso Comune al foglio 56, particella 4 per la superficie di ha 04.96.70 ed al foglio 57, particella 52 per la superficie di ha 00.86.90;

ATTESO che, con atto di divisione a rogito dr. Adriano Castaldi, notaio in Tuscania, dell'8 luglio 2010, rep. n. 17484, registrato a Viterbo il 12 luglio 2010, al n. 8272, Mod. 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 15 luglio 2010, al n. 8178 del Registro Particolare, le sigg.re Domenica Luciani e Giuseppa Luciani, nata a Cellere il 4 novembre 1921, proprietarie, in ragione di un mezzo ciascuna e congiuntamente per l'intero, hanno provveduto a sciogliere la comunione tra loro esistente, assegnando ad ognuna delle parti una porzione dei terreni siti in Comune di Canino, costituiti dalle quote n. 1070 e 1070B. Il bene era pervenuto alla sig.ra Giuseppa Luciani giusto atto a rogito notaio Paola Lanzillo, del 10 dicembre 1991, rep. n. 3755, registrato a Viterbo il 30 dicembre 1991, al n. 8572 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 23 dicembre 1991, al n. 13342 del Registro Particolare;

CONSTATATO che, a seguito del decesso della sig.ra Giuseppa Luciani, avvenuto in data 01 maggio 2014, con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo, il 19 febbraio 2015, al n. 432, Volume 9990, è stato dichiarato erede del de cuius il figlio, sig. Dino Battaglioni, nato a Cellere il 6 agosto 1952;

PRESO ATTO che, il sig. Battaglioni Dino, con istanza del 23 gennaio 2022, protocollo n. 438, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del funzionario tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che i suddetti terreni non sono più soggetti ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio

1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

DETERMINA

In conformità con le premesse e le relazioni "allegato A" e "allegato 1", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato alla sig.ra Teresa Olimpieri, sopra generalizzata, con atto a rogito notaio Alessandro Tappella, del 9 ottobre 1952, rep. n. 3841, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Canino al foglio 56, particella 4 per la superficie di ha 04.96.70, costituente la quota n. 1070, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato alla sig.ra Teresa Olimpieri, sopra generalizzata, con atto a rogito notaio Alessandro Tappella, del 24 settembre 1954, rep. n. 5024, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Canino al foglio 57, particella 52 per la superficie di ha 00.86.90, costituente la quota n. 1070B, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che i suddetti terreni non sono più soggetti ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sui descritti immobili, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA**
P.L. Rapporto con gli assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig.ra Teresa Olimpieri, nata a Cellere l'8 dicembre 1893;
Matricola: n. 1098/B;

Contratto: del 9 ottobre 1952, rep. n. 3841;
Quota: n. 1070, sita in Comune di Canino, località Cavalupo, di ha 04.96.70;
Dati Catastali: foglio 56, particella 4;
Confini: quote 1064, 1065, 1071, accesso e quota 1069;

Contratto: del 24 settembre 1954, rep. n. 5024;
Quota: n. 1070B, sita in Comune di Canino, località Monterozzi, di ha 00.86.90;
Dati Catastali: foglio 57, particella 52;
Confini: quote 1072B, 1028B e accesso da due lati.

Il sig. Battaglioni Dino, con istanza del 23 gennaio 2022, protocollo n. 438, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente le quote n. 1070 e 1070B, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 7 febbraio 2022, redatta dal Funzionario Tecnico Incaricato, dott. pian. Fabrizio Limiti (nota n. 1360 del 7 luglio 2021), che si allega alla presente determinazione (All.1) dalla quale si evince che, sul fondo catastalmente sopra descritto, non si rilevano servitù a favore di ARSIAL, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite.

Dalla verifica del fascicolo contabile della matricola n. 1098/B, si è rilevato che il debito residuo, come da Mod. CM 15 del 31 dicembre 1995, pari ad € 0,13 (L. 258) è stato estinto con Deliberazione n. 445/CD del 28 settembre 2000, con la quale l'Agenzia ha autorizzato l'azzeramento di piccole somme a debito o a credito derivanti dalle assegnazioni ricadenti nella provincia di Viterbo.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 30 marzo 2022

ISTRUTTORE RESPONSABILE
Eurosia Bonci
f.to Eurosia Bonci

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: relazione tecnica, ai fini della cancellazione vincolo di riservato gravante sulle quote n. 1070 e n. 10B, site in Comune di Canino, assegnate alla sig.ra Olimpieri Teresa, distinte in catasto, la quota n. 1070, al foglio 56, particella 4 per la superficie di ha04.96.70 e la quota 1070B, al foglio 57, particella 52 per la superficie di ha 00.86.90.

A seguito di consultazione dei documenti catastali e delle pratiche in possesso presso questo Ufficio si rileva che:

sul fondo catastalmente sopra descritto, non si rilevano servitù a favore di ARSIAL, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite.

Viterbo, 07/02/2022

Il Funzionario Tecnico Incaricato
Dott. Pian. Fabrizio Limiti



FABRIZIO LIMITI
ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
FUNZIONARIO
07.02.2022 09:34:28 GMT+00:00